

1117.

REGIO DECRETO 19 maggio 1930, n. 797.

Erezione in ente morale della fondazione « Istituto Casa Charitas », con sede in Lamon.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1930, n. 146)

N. 797. R. decreto 19 maggio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Istituto Casa Charitas », con sede in Lamon (provincia di Belluno), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, salvo a provvedersi, con successivo decreto, all'approvazione dello statuto della pia fondazione medesima.

Visto, il Guardastigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1930 - Anno VIII

1118.

LEGGE 5 giugno 1930, n. 799.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1930, n. 147)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste.



Regione del Veneto

GIUNTA REGIONALE

OGGETTO:

Casa di Riposo Casa Charitas di Lamon (BL). Approvazione dello Statuto. Art. 12 - punto 1) della L.R. n. 55 del 15.12.1982.

IL PRESIDENTE



- Rilevato come il Presidente del Comitato Provvisorio di Gestione della Casa di Riposo Casa Charitas di Lamon ha avanzato in data 21 novembre 1983, istanza intesa ad ottenere l'emissione del provvedimento di competenza regionale in ordine all'approvazione del nuovo statuto dell'Istituzione.
- Preso atto che la Casa Charitas di Lamon trae le sue origini dal testamento di Campigotto Giuseppe fu Giobbe detto Balin, nel 1912. Con Regio Decreto 19.5.1930 ne venne approvato lo Statuto. Concentrata nell'E.C.A. di Lamon con D.P.G.R. n. 21 del 23.1.1973 risulta attualmente amministrata dal Comitato provvisorio di Gestione previsto dall'art. 5 della L.R. n. 26/78.
- Considerato che l'art. 17 della L.R. n. 55/82 prevede che i Comitati provvisori di Gestione di cui all'art. 5 della L.R. 26/78 sono tenuti a presentare alla Regione proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione previsto dalle tavole di fondazione dell'Istituzione o dagli atti costitutivi, avanzando, se del caso, eventuali proposte di modifiche statutarie.
- Rilevato come la richiesta avanzata dal Presidente della Casa di Riposo Casa Charitas di Lamon è appunto conseguenza di tale normativa e risponde inoltre all'esigenza di rinnovare lo Statuto risalente al 1930 rendendolo, nel rispetto delle finalità originarie, il più possibile rispondente alla normativa vigente nel campo dell'assistenza alle persone anziane, nonché alle indicazioni regionali relative all'attuazione dei servizi socio-assistenziali di settore, come risulta all'art. 5 del nuovo Statuto.
- Considerato che con deliberazione n. 53 del 20.9.1983 il Comitato Provvisorio di Gestione ha approvato il nuovo Statuto della Casa di Riposo "Casa Charitas", il quale sottoposto all'esame del Consiglio Comunale di Lamon, ne ha ottenuto, ai sensi dell'art. 62 della Legge 6972/1890, il parere favorevole.
- Preso atto che lo Statuto, composto di n. 21 articoli regola la costituzione, lo scopo e le finalità dell'ente (artt. 1 - 5), ne indica il patrimonio ed i mezzi per il suo funzionamento (artt. 6 - 7), gli organi (artt. 8 - 16) le norme di amministrazione e finanziaria.

- Rilevato come con l'entrata in vigore della L.R. n. 55 del 15.12.1982 la competenza all'emissione dei provvedimenti relativi alle modifiche statutarie delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza di cui alla Legge 6972/1890 che operino nell'ambito regionale, viene esercitata dal Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto, sentito il parere della Giunta, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della predetta legge regionale.
- Considerata la conformità delle previsioni del nuovo Statuto alla legislazione statale e regionale e constatata l'opportunità della revisione dello Statuto al fine di adeguarlo alla nuova situazione giuridico-amministrativa.
- Vista la L.R. n. 6972 del 17.7.1890.
- Vista la L.R. n. 55 del 15.12.1982.
- Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta regionale nella seduta del 13 dicembre 1983.

D E C R E T A

- 1) E' approvato il nuovo Statuto della Casa di Riposo "Casa Charitas" di Lamon, composto di n. 21 articoli, nel testo allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante.
- 2) Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Venezia,

16 GEN. 1984



IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo Merzini)

« VISTO: è regolare »
 DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
 E LA DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
 IL COORDINATORE
 (Dr. Sergio Gravagna)

3






SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Attesto che il presente decreto viene trasmesso in data odierna alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto, di cui all'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

17 GEN. 1984

Venezia,



p. IL SEGRETARIO
(Dot. Franco Danti)

3

Attesto che la Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto ha preso atto del presente decreto con nota n. 1154/2043
nella seduta del - 2 FEB. 1984

- 2 FEB. 1984

Venezia,



p. IL SEGRETARIO
(Dot. Franco Danti)

=====

21/10 (6)

COPIA
42

S T A T U T O

18 GEN 1984
CASA I

Art.1

3686 2100

- Costituzione, denominazione, sede

Ai sensi dell'art.51 della legge 17 7 1990, n°6972 è costituito l'Ente Morale denominato casa di riposo " Casa Charitas", con sede in Lamon, Via Cantoni n°10.

Art.2

- Personalità giuridica

La casa di riposo "Casa Charitas" è un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con riconoscimento giuridico (Regio Decreto 19 maggio 1930, n°797).

Art.3

- Origini

La casa di riposo "Casa Charitas" di Lamon trae le sue origini dal testamento olografo 19 marzo 1912 del benefattore Campigotto Giuseppe fu Giobbe detto Balin.

Con R.D. 19 maggio 1930, n°797, venne eretta in Ente Morale e con R.D. 22 12 1930 venne approvato lo statuto dell'Ente.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Veneta n° 21 del 23 01 1973, pubblicato sul BUR n°14 del 16 04 1973 la casa di riposo "Casa Charitas" veniva concentrata nell'E.C.A. e con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n°1425 del 29 05 1973, veniva determinata la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

A termini dell'art.5 della L.R. 8 06 1972, n°26 che provvedeva alla soppressione degli EE.CC.AA., l'Ente veniva gestito dal Comitato Provvisorio di Gestione.

Nel 1979 venne ultimata e quindi inaugurata la nuova sede in Via Cantoni n°10, costruita negli anni dal 1973 al 1979 con contributo dello Stato di cui alla Legge 3 08 1949, n°589, e con contributo regionale di cui alla L.R. 9 05 1975, n°72 (art.11 lett. F) e successive L.R. 21 05 1979 n°45 - L.R. 11 04 1980, n°24.

Art.4

- Scopo e finalità

È scopo dell'Ente sostenere, promuovere, creare, gestire tutte le iniziative sociali e di assistenza a favore delle persone anziane o in condizioni di bisogno.



Art.5

La casa di riposo, riconoscendo nella Regione l'ente programmatore dei servizi socio-assistenziali, svolge la propria attività tenendo conto delle scelte programmatiche per l'assistenza alle persone anziane o in condizione di bisogno.

Art.6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili e dalle seguenti proprietà:

- 1) fabbricato nel quale sono ospitati gli anziani, composto di n°5 piani, in via di accertamento catastale ed ubicato in Lamon, Via Cantoni n°10;
- 2) appezzamento di terreno sul quale sorge la nuova sede, così censito: Comune di Lamon F. 28 m 18-19-20-503-545 (a seguito presentazione tipo mappale del 13 05 1982 n°18698 si trasforma in unica particella S.U. F. 28 m 18 di complessive a 48,80);
- 3) fabbricato, vecchia sede, attualmente in affitto all'ULS n°4 di Feltre composto di 5 piani così censito: Comune di Lamon NCEU Pag. 861 F. 34 m 533 P.T-1-2-3-4 B/1 cl. U mc 1478 RC L. 1530;
- 4) fabbricato urbano composto di n°3 piani così censito: Comune di Lamon NCEU Part. 230 F. 34 m 231 sub 1 C/3 cl 2° mq 26 RC L. 156; F. 34 m 231 sub 2 A/4 vani 5,5 RC L. 425; quota spettante del fabbricato 49/72°, assegnato con delibera n°18 del 23 06 1982;
- 5) appezzamento di terreno adiacente al fabbricato di cui al punto 4 così censito: Comune di Lamon NCT Pag. 81182 F. 34 m 92 seminativo di are 0,28 rd L. 1,34 ra L. 0,43; quota spettante dell'appezzamento 49/72°, assegnato con delibera n°18 del 23 06 1982;
- 6) terreno montano incolto sito in Comune di Lamon di ettari 0,6372 partita n° 991 rd L. 71,03 ra L. 24,48;
- 7) terreno montano incolto sito in Comune di Lamon di ettari 1,79.00 partita n° 992 rd L. 96,65 ra L. 15,13;
- 8) terreno montano incolto sito in Comune di Lamon in comproprietà alla Sig.a TOLLARDO Eufemia fu Giosuè, di ettari 0,30.70 partita n° 4661 rd L. 37,33 ra L. 26,09.

Tale patrimonio potrà venire alimentato e aumentato con oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di quanti abbiano a cuore il funzionamento dell'ente.

- Mezzi e funzionamenti

La casa di riposo provvederà, nelle forme più idonee ed in base ai propri mezzi, all'assistenza degli anziani con le rendite del patrimonio, con le rette che, fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, verranno corrisposte da privati e da enti pubblici per i non abbienti.

Capo.II

Art.8

- Organi della casa di riposo

Sono organi della casa di riposo:

- a) il consiglio di amministrazione
- b) il presidente.
- c) l'assemblea degli ospiti

Art.9

- Consiglio di amministrazione

La casa di riposo è retta da un consiglio di amministrazione così composto:

- a) cinque membri eletti dal Consiglio Comunale di Lamon, di cui uno della minoranza;
- b) un membro nominato dall'Ordinario Ecclesiastico Diocesano tra i parroci del Lamonese;
- c) un membro designato dagli ospiti utenti del servizio.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno, nella prima seduta, il presidente e il vicepresidente a maggioranza semplice.

Il consiglio esercita le sue funzioni fino a quando non entra in carica il nuovo consiglio.

Art.10

I membri del consiglio di amministrazione, che senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dall'incarico su delibera del Consiglio Comunale.

Le funzioni di presidente, vicepresidente e consigliere sono gratuite.

Art.11

- Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione e al conseguimento delle finalità sociali e assistenziali dell'ente.

In particolare compete al consiglio deliberare in ordine:

- a) alle delibere di proposta di variazione dello statuto (sentito il parere del Consiglio Comunale), al regolamento del personale e della relativa pianta organica, ai regolamenti interni di amministrazione;



- b) alle nomine ed assunzioni del personale;
- c) alla alienazione, all'appalto, all'acquisto dei beni e dei servizi, alla accettazione (salvo autorizzazioni di legge) di donazioni, eredità, legati e in generale alla conclusione di contratti;
- d) al bilancio preventivo, al conto consuntivo, alla destinazione delle nuove maggiori entrate e allo storno dei fondi di bilancio;
- e) ai ricorsi e alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio e alle relative transazioni;
- f) alla misura delle rette e dei corrispettivi per i servizi prestati in attuazione delle finalità istituzionali;
- g) a ogni altro adempimento demandato al consiglio di amministrazione dell'ente da leggi e regolamenti statali e regionali.

Art.12

- Attribuzioni del presidente

Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l'ente di fronte ai terzi e in giudizio.

Inoltre il presidente:

- convoca il consiglio di amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti, quando occorra, per l'applicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, congiuntamente al segretario-economo, che partecipa alle responsabilità dell'amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della casa di riposo;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le riforme qualora ciò si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- adotta in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo e sottoponendolo alla ratifica del consiglio nella prima riunione.

In caso di mancanza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vicepresidente.

Art.13

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinaria ogni qualvolta il presidente lo giudichi necessario o sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri effettivi.

La convocazione è fatta dal presidente con invito scritto almeno cinque giorni prima, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Le convocazioni d'urgenza possono essere fatte con preavviso di 24 ore.

Art.14

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni si fanno per appello nominale; quando si tratti di questioni concernenti persone o su esplicita richiesta esse devono aver luogo con scheda segreta.

Art.15

I verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione sono stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Qualora uno degli intervenuti si allontani, si rifiuti di firmare o non possa firmare, ne deve essere fatta menzione nel verbale.

Art.16

- Assemblea degli ospiti

L'assemblea degli ospiti si riunisce, su iniziativa del presidente del Consiglio di amministrazione, almeno due volte all'anno e ogni volta che il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, oppure in seguito a richiesta di almeno 1/3 dei componenti o della propria rappresentanza o del suo rappresentante in seno al Consiglio.

Capo III

Art.17

- Avvertenze e norme generali di amministrazione

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non muniti della firma dal presidente e del segretario-economo.

Saranno osservate le norme finanziarie fissate dalla Legge 6972/1890, su successive modificazioni ed integrazioni.

Art.18

Il servizio di esazione di cassa è fatto dal tesoriere nominato dal Consiglio di amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni di Legge.

Art.19

- Disposizioni finali

L'ente assicura agli utenti dei propri servizi il rispetto della personalità individuale, curando nel contempo tutte quelle iniziative culturali, ricreative e sociali atte a garantire la partecipazione attiva alla vita della comunità e alla gestione dei servizi.

La vigilanza igienico-sanitaria è esercitata dal responsabile del settore igiene pubblica competente sul territorio, l'assistenza medica agli

ospiti viene assicurata da un medico incaricato dal Consiglio di amministrazione.

Art.20

Le disposizioni contenute negli articoli del presente statuto verranno integrate da apposito regolamento interno e dalla pianta organica del personale.

Art.21

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le leggi ed i regolamenti vigenti e quelli che, in avvenire saranno emanati in materia di I.P.A.B. e, in particolare, relativamente ai servizi sociali per le persone anziane o in condizioni di bisogno.

COPIA
FE
Prac. 13 FEB 1984
1983

.....

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
Venezia, il 13 FEB 1984
X IL DIRIGENTE

